



## ATTO DIRIGENZIALE

La presente determinazione, ai sensi del  
Comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata all'Albo online del sito  
della Regione Puglia.

BARI, 12/10/2021

**L'ISTRUTTORE INCARICATO**  
Rag. G. DINIELLO

**N. 290**  
del Registro delle Determinazioni

**Codice CIFRA: 030/DIR/2021/00290**

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input checked="" type="checkbox"/> Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura
Tipo materia	<input checked="" type="checkbox"/> PSR Puglia 2014/2020
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

**OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 5 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione” – Sottomisura 5.2 “Sostegno a investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”. Modifica delle modalità di erogazione dell'aiuto concesso e precisazioni in merito alla concessione di proroghe del termine per l'ultimazione dei lavori.**

L'anno 2021, il giorno 12 del mese di ottobre in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Lungomare Nazario Sauro n. 45/47.

**La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l'Agricoltura**

VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;

VISTA la direttiva emanata con Deliberazione di Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D. Lgs. n.29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per la separazione dell'attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;

VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;



VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia";

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;

VISTO l'articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTA la DGR n. 1518 del 31/07/2015 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello ambidestro per l'innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA" – approvazione atto di alta organizzazione;

VISTA la Determinazione dell'Autorità di Gestione (DAdG) del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 della Regione Puglia n. 122 del 27/05/2016 e la DAdG n. 6 del 31/01/2017 con le quali sono stati conferiti gli incarichi di Responsabili di Raccordo / Misura / Sottomisura / Operazione, nonché la DAdG n.65 del 12/05/2017 che ha prorogato al 31/12/2017, la DAdG n. 294 del 12/12/2017 che ha prorogato al 31/12/2018 e la DAdG n. 295 del 21/12/2018 che ha prorogato al 20/05/2019 gli incarichi richiamati;

VISTA la DAdG n. 134 del 20/05/2019 con la quale sono stati conferiti, con decorrenza 21 maggio 2019 – 20 maggio 2021, gli incarichi delle posizioni di responsabilità per le attività trasversali, di raccordo e di misura/sottomisura del PSR 2014/2020;

VISTA la Deliberazione n. 1576 del 30/09/2021 con la quale la Giunta regionale della Puglia ha conferito l'incarico di direzione della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura alla dott.ssa Mariangela Lomastro;

*Sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della Misura 5 dalla quale emerge quanto segue*

VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR;

VISTA la DGR 30 dicembre 2015, n. 2424 pubblicata sul BURP n. 3 del 19 gennaio 2016, avente ad oggetto "Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020 Approvazione definitiva e presa d'atto della Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C (2015) 8412";

VISTE le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea nn. C(2017) 499 del 25/01/2017, C(2017) 3154 del 05/05/2017, C(2017) 5454 del 27/07/2017, C(2017) 7387 del 31/10/2017, C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano la modifica del



PSR della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

VISTA la Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) in attuazione della Legge n. 144 del 7 maggio 1999 e s.m.i. relativa all'implementazione del sistema del Codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP);

VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, n. 2393 che modifica i Regolamenti (UE) n.1305/2013, n.1306/2013, n.1307/2013, n.1308/2013 e n.652/2014;

VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo 2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016, così come modificati ed integrati;

VISTA la scheda della Misura 5 "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" – Sottomisura 5.2 "Sostegno a investimenti per il ripristino terreni agricoli e potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici";

VISTA la DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicata nel BURP n. 73 del 31/05/2018, così come prorogata ed integrata, con la quale è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno (DdS) ai sensi della Sottomisura 5.2;

VISTA la DAdG n. 170 del 25/07/2018 di approvazione del Format di Progetto di cui al Par. 12 dell'Avviso pubblico come approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018 pubblicata nel BURP n. 73 del 31/05/2018, così come prorogata ed integrata;

DATO ATTO che il Format di Progetto come approvato da DAdG n. 170 del 25/07/2018 non consentiva la possibilità di reimpiantare le piante autorizzate allo svellimento se non sulle stesse particelle;

VISTA la DAdG n. 274 del 10/12/2018, pubblicata nel BURP n. 158 del 13/12/2018, con la quale è stata approvata la graduatoria delle DdS ammissibili all'istruttoria tecnico-amministrativa, costituita da n. 1004 ditte, e sono stati ammessi alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella stessa, dalla posizione 1 alla posizione 426 compresa, facendo rientrare sia i progetti per i quali vi era la disponibilità finanziaria di cui al paragrafo 6 "RISORSE FINANZIARIE" dell'Avviso (€ 10.000.000,00) che ulteriori progetti, nel limite del 20 % della dotazione finanziaria (€ 2.000.000,00), al fine di costituire una riserva di istanze istruite, ma non finanziabili, in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in corso di istruttoria;

VISTA la DAdG n. 293 del 20/12/2018, pubblicata nel BURP n. 163 del 27/12/2018, con la quale è stata modificata la DAdG n. 274/2018 e fornite precisazioni relative al paragrafo 8 dell'Avviso pubblico di cui alla DAdG n. 119/2018;



VISTA la DAdG n. 11 del 01/02/2019, pubblicata nel BURP n. 15 del 07/02/2019, con la quale sono stati assegnati ulteriori € 6.000.000,00 alla sottomisura 5.2 e sono stati ammessi alla fase di verifica delle condizioni di ammissibilità e di istruttoria tecnico-amministrativa i progetti collocati nella graduatoria dalla posizione 427 alla posizione 536 compresa, facendo rientrare sia quelli per i quali vi era la disponibilità finanziaria rispetto alla nuova dotazione di € 16.000.000,00 (€ 10.000.000,00 già definiti al paragrafo 6 dell'Avviso + € 6.000.000,00 attribuiti con la DAdG n.11/2019) che ulteriori progetti, nel limite del 20% della nuova dotazione (€ 3.200.000,00), al fine di costituire una riserva di istanze istruite, ma non finanziabili, in caso di istruttorie tecnico-amministrative negative o di economie determinatesi sempre in corso di istruttoria;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27, recante *“Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoletto”*, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019 n. 44, che ha inserito - al fine di snellire le procedure di eradicazione delle piante infette e di assicurare il rispetto dei tempi imposti dalle disposizioni dell'Unione Europea - l'art. 18-bis nel D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, disponendo, in via generale che *“le misure fitosanitarie ufficiali e ogni attività ad esse connessa, ivi compresa la distruzione di piante contaminate, anche monumentali, disposte da provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese quelle di natura vincolistica ...”*;

VISTO l'art. 8-ter del citato decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 che, nel dettare le misure per il contenimento della diffusione del batterio *Xylella fastidiosa*, ha previsto *“... per un periodo di sette anni, il proprietario, il conduttore o il detentore a qualsiasi titolo di terreni può procedere, previa comunicazione alla regione, all'estirpazione di olivi situati in una zona infetta dalla Xylella fastidiosa, con esclusione di quelli situati nella zona di contenimento di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2015/789 della Commissione, del 18 maggio 2015, e successive modificazioni, in deroga a quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475, e ad ogni disposizione vigente anche in materia vincolistica, nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dal procedimento di valutazione di incidenza”*;

VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari n. 147 del 07/06/2019 con la quale, per dare applicazione al decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 convertito con modificazioni in legge 21 maggio 2019 n. 44, è stata approvata la modulistica per comunicare alla Regione Puglia le due distinte operazioni di “avvio” e “avvenuta conclusione” delle operazioni di estirpazione degli olivi;

VISTA la nota protocollo AOO\_001 – 21/06/2019 n. 1264 con la quale, per dare attuazione all'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019 n. 27 convertito con modificazioni in Legge 21 maggio 2019 n. 44 ed alla Determinazione n. 147/2019



innanzi richiamata, sono state modificate le procedure per l'istruttoria della sottomisura 5.2 ed è stato fornito un idoneo format istruttorio ai funzionari;

VISTA la DAdG n. 254 del 06/08/2019 con la quale, tra l'altro, è stato stabilito di:

- ammettere alla fase di istruttoria tecnico-amministrativa tutte le n. 1004 DdS presentate dalle ditte, così come riportate nella graduatoria approvata con DAdG 274/2018 e pubblicata nel BURP 158/2018, nelle more della modifica del piano finanziario della Misura 5 del PSR 2014/2020, a seguito dell'assegnazione di risorse nazionali e regionali rinvenenti rispettivamente dai fondi FSC e dalle risorse liberate residue del POR Puglia FEOGA 2000/2006;

VISTA la chiusura della procedura di consultazione scritta del Comitato di Sorveglianza, di cui alla nota protocollo AOO\_001/PSR – 31/10/2019 n. 3044, che ha adottato la rimodulazione finanziaria delle Misure 4 e 5 nonché l'intervenuta formalizzazione della proposta di modifica del PSR Puglia 2014/2020 alla Direzione Generale dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale (DG AGR) della Commissione Europea in data 31/10/2019;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2052 del 11/11/2019 e successiva nota del Dipartimento n. 33847 del 20/11/2019 con la quale veniva approvato il Protocollo d'Intesa relativo alla *"Ricostruzione del paesaggio olivicolo pugliese nelle aree soggette a vincolo paesaggistico, ai sensi della parte iii del codice dei beni culturali e del paesaggio, ricadenti nella zona infetta da Xylella fastidiosa"* tra Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e la Regione Puglia;

VISTE le varie concessioni degli aiuti già pubblicate con le quali, tra l'altro, sono state specificate le tempistiche con le quali inviare l'eventuale documentazione che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento, eventuali valutazioni di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente;

VISTA la DAdG n. 76 del 19/02/2020 pubblicata nel BURP n. 29 del 05/03/2020, con la quale è stata approvata la Disciplina delle Varianti;

VISTA la DAdG n. 147 del 17/03/2021 con la quale è stato unificato e prorogato il termine finale dell'ultimazione dei lavori stabilito nei diversi provvedimenti di concessione e fissato lo stesso al 30/11/2021 ed è stato specificato che è consentito il reimpianto delle piante autorizzate allo svellimento, in numero almeno pari a quelle danneggiate/distrutte ed oggetto di finanziamento, anche su particelle diverse da quelle oggetto di espianto purchè queste risultino inserite nel fascicolo aziendale della ditta beneficiaria e dietro rilascio, nel portale SIAN, di apposita domanda di "Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione" ai sensi della DAdG n. 76 del 19/02/2020;

CONSIDERATO:



- che il termine finale per l'ultimazione dei lavori è di prossima scadenza;
- il consistente numero di richieste di variante pervenute;
- che trattasi, per la quasi totalità di casi di richiesta di "Variante di progetto con modifica di superfici o localizzazione" ovvero del reimpianto di numero di piante almeno pari a quelle danneggiate/distrutte ed oggetto di finanziamento su particelle diverse da quelle oggetto di espianto o comunque diverse da quelle indicate nel progetto iniziale;
- che i beneficiari che hanno presentato richiesta di variante e per la quale non è stato ancora definito l'esito istruttorio della stessa non potranno rispettare il termine fissato per la conclusione dei lavori al 30/11/2021;
- che alcuni beneficiari a cui è stato comunicato l'esito favorevole della richiesta di variante, a causa dei vincoli esistenti sulla/e nuova/e particella/e oggetto di impianto non riescono ad acquisire i titoli necessari per eseguire l'impianto e, pertanto, non potranno rispettare il precitato termine di conclusione dei lavori;
- che per la SM 5.2 sono previste solo due domande di pagamento (DDP dell'Anticipo e DDP di Saldo) e che diversi beneficiari hanno proceduto ad avviare i lavori e gli stessi sono in fase di avanzata esecuzione e che, pertanto, potrebbero presentare una domanda di pagamento di acconto su SAL che potrebbe concorrere al conseguimento del target di spesa previsto al 31/12/2021;
- che nella DAdG n. 147 del 17/03/2021 si precisa che rimangono invariate le tempistiche per la presentazione dei titoli abilitativi (documentazione che attesti la conformità degli interventi proposti in progetto alle norme in materia paesaggistica, ambientale e di difesa del suolo ed ai vincoli presenti nell'ambito di intervento, eventuali valutazioni di Incidenza Ambientale per interventi ricadenti in aree Natura 2000, valutazione di Impatto Ambientale per interventi con potenziali rischi per l'ambiente, ed altri procedimenti autorizzativi), ovvero entro 180 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale di concessione degli aiuti;
- che con il rilascio di una nuova domanda di "Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione", il progetto inizialmente approvato subisce una importante modifica sicché potrebbe configurarsi la necessità di avviare le procedure per la richiesta di autorizzazione, qualora le nuove particelle oggetto di intervento a seguito di variante siano sottoposte a vincoli;

si propone di stabilire che:

- i beneficiari potranno presentare una DdP di acconto su S.A.L. di importo compreso tra il 30 ed il 40% dell'aiuto concesso. Tale DdP di acconto su S.A.L. deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le operazioni già eseguite, dalla/e fattura/e di acquisto delle piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti alla Xylella fastidiosa in numero non inferiore al 30-40% del totale delle piante autorizzate all'espianto emessa in conformità a quanto stabilito con DAdG 54/2021, successivamente modificata con DAdG 171/2021, dal passaporto





fitosanitario, dal bonifico/i di pagamento e relative quietanze liberatorie e da quanto altro previsto per le domande di pagamento di acconto su S.A.L.;

- nel caso il beneficiario **non abbia presentato alcuna variante** al progetto originario, il termine per il rilascio sul portale SIAN della DdP di acconto su S.A.L. è fissato al 10/11/2021 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario deve inviare la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it), mentre rimane invariato quanto stabilito DAdG n. 147 del 17/03/2021, in merito all'ultimazione dei lavori (ovvero il 30/11/2021);
- nel caso il beneficiario abbia **presentato variante** al progetto originario che comporti reimpianto su **particelle non soggette a vincoli e per la quale è stato comunicato l'esito istruttorio favorevole**, il termine per la presentazione della DdP di acconto su S.A.L. è fissato al 10/11/2021 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario deve inviare la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it), mentre rimane invariato quanto stabilito DAdG n. 147 del 17/03/2021 in merito all'ultimazione dei lavori (ovvero il 30/11/2021). Qualora per motivate esigenze aziendali l'esecuzione degli interventi previsti in variante non potranno essere conclusi entro il termine fissato con la precitata DAdG, potrà essere chiesta una proroga all'ultimazione dei lavori a condizione che venga presentata una DdP di acconto su S.A.L. entro il 10/11/2021 corredata della documentazione indicata al primo trattino ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario abbia inviato la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it);
- nel caso il beneficiario abbia **presentato variante al progetto originario per la quale è stato comunicato l'esito istruttorio favorevole e che comporti un reimpianto su particelle soggette a vincoli** per il quale sia necessario avviare la procedura di acquisizione dei titoli abilitativi, il termine per l'ultimazione dei lavori di cui alla Determinazione dell'AdG n. 147 del 17/03/2021 è prorogato di 180 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante, a condizione che venga presentata una DdP di acconto su S.A.L. entro il 10/11/2021, corredata della documentazione indicata al primo trattino ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario abbia inviato la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it);
- nel caso in cui il beneficiario abbia **presentato variante al progetto originario per la quale non è stato comunicato l'esito istruttorio alla data di adozione del presente provvedimento**, il termine per l'ultimazione dei lavori di cui alla Determinazione dell'AdG n. 147 del 17/03/2021 è prorogato:



- a) di 90 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante qualora il reimpianto è previsto su **particelle non soggette a vincoli**;
- b) di 180 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante qualora il reimpianto è previsto su **particelle soggette a vincoli**.
- qualora il richiedente non fosse in grado di rispettare i termini di ultimazione dei lavori secondo le procedure e le tempistiche precedentemente stabilite, si applicheranno le sanzioni amministrative stabilite dalla DGR 1801 del 17/10/2019;
  - nel caso in cui il richiedente formalizzi espressa rinuncia alla domanda di "Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione", il termine di ultimazione lavori sarà quello riportato nella Determinazione dell'AdG n. 147 del 17/03/2021;
  - nel caso la richiesta di variante riguardi un numero di piante superiore a quelle indicate nella domanda di sostegno, l'esito istruttorio farà riferimento solo al numero di piante oggetto di aiuto ai sensi della SM 5.2 e le piante oggetto di aiuto devono essere tutte identificate in apposito elaborato grafico integrativo della richiesta di variante;
  - per le piante oggetto di aiuto ai sensi della SM 5.2 non è stabilito uno specifico sesto di reimpianto, fermo restando il rispetto di eventuali vincoli ricadenti sulla particella oggetto di impianto;
  - resta confermato quanto altro stabilito in merito al rilascio delle DdP di acconto e di saldo e per la presentazione della documentazione a corredo della stessa.
  - qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell'UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o all'Avviso pubblico della Sottomisura 5.2 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno definite con DGR n. 1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del 25/10/2019;
  - il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant'altro previsto nell'avviso pubblico approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018.

**VERIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE n. 679/2016 e DEL D. Lgs n. 196/2003,  
COME MODIFICATO DAL D. Lgs. n. 101/2018**

#### **Garanzie di riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n.679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D. Lgs. n.196/2003 così come





modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

**ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli, è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile della Misura 5

(P. A. Arcangelo Mariani)\_\_\_\_\_

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta proposta

**DETERMINA di**

- prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
- di stabilire che:
  - i beneficiari potranno presentare una DdP di acconto su S.A.L. di importo compreso tra il 30 ed il 40% dell'aiuto concesso. Tale DdP di acconto su S.A.L. deve essere corredata da una relazione tecnica che descriva le operazioni già eseguite, dalla/e fattura/e di acquisto delle piante di olivo di varietà tolleranti/resistenti alla Xylella fastidiosa in numero non inferiore al 30-40% del totale delle piante autorizzate all'espianto emessa in conformità a quanto stabilito con DAdG 54/2021, successivamente modificata con DAdG 171/2021, dal passaporto fitosanitario, dal bonifico/i di pagamento e relative quietanze liberatorie e da quanto altro previsto per le domande di pagamento di acconto su S.A.L.;
  - nel caso il beneficiario **non abbia presentato alcuna variante** al progetto originario, il termine per il rilascio sul portale SIAN della DdP di acconto su S.A.L. è fissato al 10/11/2021 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario deve inviare la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it , mentre rimane invariato quanto



stabilito DAdG n. 147 del 17/03/2021, in merito all'ultimazione dei lavori (ovvero il 30/11/2021);

- nel caso il beneficiario abbia **presentato variante** al progetto originario che comporti reimpianto su **particelle non soggette a vincoli e per la quale è stato comunicato l'esito istruttorio favorevole**, il termine per la presentazione della DdP di acconto su S.A.L. è fissato al 10/11/2021 ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario deve inviare la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it), mentre rimane invariato quanto stabilito DAdG n. 147 del 17/03/2021 in merito all'ultimazione dei lavori (ovvero il 30/11/2021). Qualora per motivate esigenze aziendali l'esecuzione degli interventi previsti in variante non potranno essere conclusi entro il termine fissato con la precitata DAdG, potrà essere chiesta una proroga all'ultimazione dei lavori a condizione che venga presentata una DdP di acconto su S.A.L. entro il 10/11/2021 corredata della documentazione indicata al primo trattino ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario abbia inviato la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it);
- nel caso il beneficiario abbia **presentato variante al progetto originario per la quale è stato comunicato l'esito istruttorio favorevole e che comporti un reimpianto su particelle soggette a vincoli** per il quale sia necessario avviare la procedura di acquisizione dei titoli abilitativi, il termine per l'ultimazione dei lavori di cui alla Determinazione dell'AdG n. 147 del 17/03/2021 è prorogato di 180 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante, a condizione che venga presentata una DdP di acconto su S.A.L. entro il 10/11/2021, corredata della documentazione indicata al primo trattino ed entro 10 giorni dal rilascio della stessa il beneficiario abbia inviato la copia cartacea della DDP al Responsabile della Misura 5, all'indirizzo di posta elettronica certificata [calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it](mailto:calamitaeagroambiente.psr@pec.rupar.puglia.it);
- nel caso in cui il beneficiario abbia **presentato variante al progetto originario per la quale non è stato comunicato l'esito istruttorio alla data di adozione del presente provvedimento**, il termine per l'ultimazione dei lavori di cui alla Determinazione dell'AdG n. 147 del 17/03/2021 è prorogato:
  - c) di 90 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante qualora il reimpianto è previsto su **particelle non soggette a vincoli**;
  - d) di 180 giorni a partire dalla data della comunicazione di approvazione della domanda di variante qualora il reimpianto è previsto su **particelle soggette a vincoli**.
- qualora il richiedente non fosse in grado di rispettare i termini di ultimazione dei lavori secondo le procedure e le tempistiche precedentemente stabilite, si applicheranno le sanzioni amministrative stabilite dalla DGR 1801 del 17/10/2019;



- nel caso in cui il richiedente formalizzi espressa rinuncia alla domanda di “Variante di progetto con modifica di superficie o localizzazione”, il termine di ultimazione lavori sarà quello riportato nella Determinazione dell’AdG n. 147 del 17/03/2021;
- nel caso la richiesta di variante riguardi un numero di piante superiore a quelle indicate nella domanda di sostegno, l’esito istruttorio farà riferimento solo al numero di piante oggetto di aiuto ai sensi della SM 5.2 e le piante oggetto di aiuto devono essere tutte identificate in apposito elaborato grafico integrativo della richiesta di variante;
- per le piante oggetto di aiuto ai sensi della SM 5.2 non è stabilito uno specifico sesto di reimpianto, fermo restano il rispetto di eventuali vincoli ricadenti sulla particella oggetto di impianto;
- resta confermato quanto altro stabilito in merito al rilascio delle DdP di acconto e di saldo e per la presentazione della documentazione a corredo della stessa.
- qualora, a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità rispetto alla normativa dell’UE, dello Stato Italiano e della Regione Puglia ovvero rispetto al PSR e/o all’Avviso pubblico della Sottomisura 5.2 saranno applicate le riduzioni o le esclusioni dal sostegno definite con DGR n. 1801 del 07/10/2019 pubblicata nel BURP n. 123 del 25/10/2019;
- il beneficiario è tenuto ad ottemperare a quant’altro previsto nell’avviso pubblico approvato con DAdG n. 119 del 24/05/2018.
- dare atto che il presente provvedimento:
  - sarà pubblicato nel sito <http://psr.regione.puglia.it>;
  - sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
  - sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22.01.2021, mediante pubblicazione nell’Albo tematico per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua adozione;
  - sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
  - è adottato in originale ed è composto da n. 11 (undici) facciate vidimate e timbrate.

La Dirigente della Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura  
(dott.ssa Mariangela Lomastro)